



Sommario

II Atti non legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2023/683 del Consiglio, del 17 marzo 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, in relazione all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo e all'adozione del suo mandato** 1
- ★ **Decisione (UE) 2023/684 del Consiglio, del 20 marzo 2023, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, e, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato** 3

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione (UE) 2023/670 del Consiglio, del 21 marzo 2023, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland (GU L 84 del 23.3.2023)** 6
- ★ **Rettifica della decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) (GU L 77 del 16.3.2023)** 7

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/683 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, in relazione all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo e all'adozione del suo mandato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra («accordo»), è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2018/1107 del Consiglio ⁽¹⁾ ed è entrato in vigore il 1° agosto 2018.
- (2) A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, dell'accordo, è stato istituito un consiglio di cooperazione incaricato di vigilare sull'applicazione dell'accordo. A norma dell'articolo 112, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Il consiglio di cooperazione determina la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di tali comitati o organismi.
- (3) L'Unione e l'Iraq hanno entrambi espresso interesse a istituire un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo al fine di facilitare un dialogo specifico su tutti gli aspetti della cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e l'Iraq e promuovere l'effettiva attuazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo dell'Unione in Iraq.
- (4) Il consiglio di cooperazione sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo e all'adozione del mandato di tale sottocomitato, nella sua terza sessione o, se del caso, mediante procedura scritta, precedentemente o a posteriori, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato I del suo regolamento interno ⁽²⁾.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2018/1107 del Consiglio, del 20 luglio 2018, relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione n. 1/2013 del Consiglio di cooperazione UE-Iraq, dell'8 ottobre 2013, che adotta il suo regolamento interno e quello del comitato di cooperazione (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 68).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, in relazione all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione allo sviluppo e all'adozione del suo mandato si basa sulla decisione del consiglio di cooperazione allegata della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

DECISIONE (UE) 2023/684 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2023

concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, e

concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro ⁽¹⁾ («accordo UE-USA sui trasporti aerei»), è stato firmato il 25 e 30 aprile 2007 in seguito all'adozione della decisione 2007/339/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio ⁽²⁾. È stato applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008 ed è stato concluso mediante decisione (UE) 2020/1110 del Consiglio ⁽³⁾. È entrato in vigore il 29 giugno 2020. È stato modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007 ⁽⁴⁾ («protocollo»), del 24 giugno 2010, che è entrato in vigore il 5 maggio 2022. Il protocollo prevede l'adesione di paesi terzi all'accordo UE-USA sui trasporti aerei.
- (2) L'Islanda e la Norvegia sono membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell'aviazione mediante l'accordo sullo Spazio economico europeo e nel 2007 hanno chiesto ufficialmente di aderire all'accordo UE-USA sui trasporti aerei. Nella riunione del 16 novembre 2010, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei, il comitato misto da esso istituito ha proposto un accordo fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato («accordo di adesione»).
- (3) La Commissione ha negoziato un accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato («accordo addizionale»).

⁽¹⁾ GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione 2007/339/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 25 aprile 2007, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (GU L 134 del 25.5.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/1110 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, sulla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (GU L 244 del 29.7.2020, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU L 223 del 25.8.2010, pag. 3.

- (4) Il 2 maggio 2011 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale.
- (5) Il 16 giugno 2011 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato la decisione 2011/708/UE ⁽⁵⁾ concernente la firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione ⁽⁶⁾ e dell'accordo addizionale ⁽⁷⁾. L'articolo 3 di tale decisione prevedeva l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale a decorrere dalla data della firma, che ha avuto luogo il 21 giugno 2011. A partire da tale data i due accordi sono stati applicati in via provvisoria.
- (6) Nella sentenza del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, Commissione/Consiglio («sentenza») ⁽⁸⁾, la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2011/708/UE con la motivazione che il Consiglio non poteva autorizzare legittimamente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale in un atto adottato insieme ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. La Corte ha mantenuto gli effetti della decisione 2011/708/UE fino all'entrata in vigore, entro un congruo termine a decorrere dalla pronuncia della sentenza, di una nuova decisione che il Consiglio avrebbe dovuto adottare ai sensi dell'articolo 218, paragrafi 5 e 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (7) Al fine di ottemperare alla sentenza, il Consiglio dovrebbe adottare una nuova decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione e dell'accordo addizionale, fatta salva la loro conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, e dell'accordo addizionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato e il Regno di Norvegia, d'altro lato, sull'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con riserva della loro conclusione ⁽⁹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo di adesione e l'accordo addizionale a nome dell'Unione.

⁽⁵⁾ Decisione 2011/708/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato (GU L 283 del 29.10.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 283 del 29.10.2011, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 283 del 29.10.2011, pag. 16.

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia (grande sezione) del 28 aprile 2015, Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea, C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

⁽⁹⁾ Il testo dell'accordo di adesione è pubblicato nella GU L 283 del 29.10.2011, pag. 3. Il testo dell'accordo addizionale è pubblicato nella GU L 283 del 29.10.2011, pag. 16.

Articolo 3

L'accordo di adesione e l'accordo addizionale sono applicati a titolo provvisorio dalla data della loro firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 giugno 2011.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2023/670 del Consiglio, del 21 marzo 2023, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84 del 23 marzo 2023)

La pubblicazione è da considerarsi nulla e non avvenuta.

Rettifica della decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 77 del 16 marzo 2023)

La rettifica è da considerarsi nulla e non avvenuta.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT